

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 66

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale relativo alla redistribuzione delle risorse residue del Fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative

(Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2009, n. 7)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/V64/13

Roma, 3 dicembre 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge n. 7 del 6 febbraio 2009, lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del Fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dario Franceschini", with a stylized flourish at the end.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

L'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 ha previsto la corresponsione di un ulteriore indennizzo a favore di coloro che abbiano già ricevuto indennizzi per beni perduti in Libia ai sensi della legislazione vigente (comma 1), nonché la possibilità di riesame, da parte della competente Commissione interministeriale, delle pratiche respinte per carenza di documentazione (comma 3). A tal fine, la disposizione ha istituito un apposito fondo con dotazione di 50 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, rimettendo la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione dell'indennizzo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari (comma 5).

A seguito dell'emanazione del decreto attuativo (D.M. 7 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 280 del 30 novembre 2010), nel corso del 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato inizio all'attuazione della legge con liquidazione degli indennizzi nella misura e secondo le modalità ivi previste.

Successivamente le risorse del fondo sono state incrementate di ulteriori 50 milioni di euro (art. 25-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

Quanto alla misura dell'indennizzo, il D.M. 7/10/2010 ha previsto che esso debba essere calcolato moltiplicando per un coefficiente pari a 0,30 gli indennizzi corrisposti in base alle precedenti leggi, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (art. 1), ed ha altresì stabilito che, nel caso in cui risultino risorse residue sufficienti ad assicurare, a tutti i beneficiari dell'indennizzo, un incremento non inferiore allo 0,05 del coefficiente 0,30, si procederà alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto (art. 4);

Ad oggi è stato quantificato l'indennizzo dovuto in base al coefficiente 0,30 per un numero di pratiche pari a circa il 95% del totale, in tutto o in parte liquidate ovvero in corso di liquidazione.

Pertanto, non essendo stata completata la “prima tornata” di pagamenti, non risulta possibile quantificare puntualmente l'entità delle risorse residue, che comprendono tra l'altro le somme impegnate a favore dei beneficiari e non spese negli esercizi precedenti per le quali, essendosi verificata la perenzione amministrativa, sarà necessario procedere alla reiscrizione in bilancio.

Tuttavia, stante il carattere doverosamente prudenziale dei criteri utilizzati per la determinazione del coefficiente di rivalutazione iniziale nonché il successivo incremento delle risorse del fondo da 150 a 200 milioni di euro, è già da ora possibile affermare che le risorse residue risultano ampiamente sufficienti a dar luogo alla redistribuzione prevista dall'art. 4 del decreto attuativo.

Al riguardo, si precisa che il 5% di pratiche residue per le quali ad oggi non risulta quantificato in tutto o in parte l'indennizzo dovuto riguarda fascicoli, talvolta di rilevante valore, per i quali non risulta ancora accertato in tutto o in parte il diritto all'indennizzo ai sensi della precedente legislazione (che costituisce presupposto giuridico e base di calcolo per “l'ulteriore indennizzo” di cui alla legge n. 7/2009), in attesa del completamento dell'istruttoria e dell'assunzione delle conseguenti determinazioni da parte della Commissione, ovvero nelle more della definizione di contenziosi pendenti.



Di conseguenza, considerato che per le suddette pratiche la determinazione dell'importo da indennizzare ai sensi della legge n. 7/2009 richiederà tempi non certi, il calcolo dell'entità delle risorse residue da redistribuire e del relativo coefficiente aggiuntivo da riconoscere ai beneficiari deriva in parte da stime basate su criteri prudenziali.

Il presente decreto, costituito da un articolo unico, stabilisce nella misura di **0,60** il coefficiente per il calcolo dell'indennizzo integrativo da corrispondere agli aventi diritto al fine di redistribuire le risorse residue del fondo di cui all'art. 4 della legge n. 7 del 2009, come incrementato dall'art. 25-bis del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012.

Ai fini del calcolo del suddetto coefficiente si è proceduto come segue.

La determinazione del coefficiente di 0,30 di cui all'art. 1 del D.M. 7/10/2010 è stata operata sulla base dei seguenti parametri (cfr. la "Relazione tecnico-illustrativa" dell'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 175, XVI Legislatura, cui si rinvia per ogni altro dettaglio):

$$\frac{150 \text{ ml (risorse del fondo)} - 41 \text{ ml (pagamenti per riesame)}}{205 \text{ ml (monte-indennizzi)} + 41 \text{ ml (incremento per riesami)} + 113 \text{ ml (contenzioso pendente)}} = \frac{109}{359} = 0,30$$

Ad oggi i suddetti parametri possono essere aggiornati nei seguenti termini.

I) VALORE, IN TERMINI DI INDENNIZZI CORRISPOSTI, DELLE ISTANZE PRESENTATE (MONTE-INDENNIZZI)

In sede di determinazione del coefficiente 0,30 il monte-indennizzi (ammontare degli indennizzi erogati in base alle leggi precedenti) relativo alle pratiche per le quali è stata presentata istanza ai sensi della legge n. 7 del 2009 è stato stimato in 205 milioni di euro.

Il monte-indennizzi accertato, relativo al 95% delle pratiche per le quali, come detto, è stato possibile effettuare la quantificazione, è pari a circa **198 milioni di euro**, per un ammontare di indennizzi da corrispondere pari a $(198 \times 0,30 =) 59,5$ milioni di euro circa. Ad oggi, sono stati erogati poco meno di 50 milioni di euro e le restanti quote sono in corso di erogazione.

Il suddetto monte-indennizzi di 198 milioni di euro comprende anche le somme erogate dal 2009 ad oggi ai sensi delle precedenti leggi, anche in esecuzione delle sentenze nel frattempo sopravvenute, nonché le somme – complessivamente pari ad alcune diecine di migliaia di euro – da erogare a tale titolo previa deliberazione della competente Commissione, nei casi in cui il diritto all'indennizzo non appare dubbio e i beni da indennizzare sono già stati valutati dal competente organo tecnico.

II) INCREMENTO DEL MONTE-INDENNIZZI CONSEGUENTE ALL'ESITO POSITIVO DELLE ISTANZE DI RIESAME E DI PRIMO ESAME

In sede di determinazione del coefficiente 0,30, l'incremento del monte-indennizzi conseguente all'esito positivo delle domande di riesame presentate ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge n. 7/2009 è stato prudenzialmente stimato in 41 milioni di euro, con copertura a valere sul



fondo istituito dalla legge n. 7 del 2009, come puntualizzato nelle premesse del D.M. 7 ottobre 2010.

Tuttavia, a seguito del decorso del termine di decadenza di 60 giorni previsto dall'art. 3, comma 2 del suddetto decreto attuativo per la presentazione da parte degli interessati di nuova documentazione, il numero di pratiche ammissibili al riesame è risultato notevolmente inferiore rispetto a quello previsto.

Inoltre, un certo numero di istanze impropriamente presentate a titolo di riesame ex art. 4, comma 3 della legge n. 7 del 2009, sono invece risultate mere reiterazioni di istanze già tempestivamente presentate ai sensi delle precedenti leggi ma su cui non vi era stato un pronunciamento da parte della Commissione. Pertanto, in mancanza del requisito del previo rigetto per carenza di documentazione richiesto dall'art. 4, comma 3 della legge n. 7 del 2009 ai fini del riesame, in caso di esito positivo di tali istanze gli indennizzi riconosciuti non possono essere posti a carico del fondo di cui alla legge n. 7 del 2009, dovendo trovare copertura a valere sulle risorse ordinariamente previste per la corresponsione di indennizzi ai sensi delle leggi precedenti.

Ad oggi vi sono complessivamente circa 60 fascicoli da sottoporre all'esame della Commissione, per i quali non è ragionevolmente possibile valutare le probabilità di esito positivo né quantificare l'ammontare dell'indennizzo eventualmente riconosciuto.

In via prudenziale, si può stimare che per tali fascicoli saranno deliberati indennizzi a titolo di riesame, a valere sulle risorse del fondo di cui alla legge n. 7 del 2009, per complessivi **5 milioni di euro**, nonché indennizzi a titolo di "primo esame" per **1 milione di euro**.

III) INCREMENTO DEL MONTE-INDENNIZZI CONSEGUENTE ALLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

In sede di determinazione del coefficiente 0,30, l'incremento del monte-indennizzi conseguente alla definizione delle liti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009 è stato prudenzialmente stimato in 113 milioni di euro, somma pari all'ammontare complessivo delle somme richieste a titolo di indennizzo dalle parti attrici nei relativi atti di citazione, con esclusione delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Oggi, a seguito della definizione di alcune di tali cause – con esito tra l'altro in tutto o in parte positivo per l'Amministrazione di alcuni contenziosi di elevato valore – e tenuto altresì conto dell'*alea* connessa all'esito dei successivi gradi di giudizio per le cause già definite in primo grado, l'incremento del monte-indennizzi conseguente alla definizione delle liti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009 e non ancora definite con sentenza passata in giudicato può essere stimato in complessivi **10 milioni di euro**.

IV) CALCOLO DEL COEFFICIENTE

Le risorse stanziate dall'articolo 4 della legge n. 7/2009, così come incrementate dall'art. 25-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono pari a complessivi **200 milioni di euro** (50 milioni di euro annui per gli anni 2009-2012).



Nel calcolare il coefficiente occorre tener conto che una parte delle risorse del fondo, quantificata in 5 milioni di euro (v. punto II), dovrà essere impiegata per il pagamento degli indennizzi dovuti a seguito dell'eventuale esito positivo del riesame previsto dall'articolo 4, comma 3 della legge n. 7/2009.

Pertanto, per il calcolo del coefficiente che può essere *complessivamente* garantito agli aventi diritto con le risorse del fondo, si procede come segue:

$$\frac{200 \text{ ml (risorse del fondo)} - 5 \text{ ml (pagamenti per riesami)}}{198 \text{ ml (monte-indennizzi)} + 5 \text{ ml (riesami)} + 1 \text{ ml ("primi esami")} + 10 \text{ ml (contenzioso pendente)}} = \frac{195}{214} = 0,911$$

arrotondato prudenzialmente a 0,90.

Di conseguenza agli aventi diritto, cui il D.M. 7 ottobre 2010 ha già riconosciuto il coefficiente 0,30, può essere riconosciuto un coefficiente integrativo pari a $(0,90 - 0,30 =) 0,60$.





Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VI – UFF. IX

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, recante “Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti”;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, recante “Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero”;

Vista la legge 5 aprile 1985, n. 135, recante “Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero”;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 98, recante “Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135”;

Visto l'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamicizia araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008”, che tra l'altro prevede quanto segue:

- *“Ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al successivo comma 5”* (comma 1);
- *“Ai fini della corresponsione dell'indennizzo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo, nel limite della dotazione del predetto fondo”* (comma 5);

Visto il proprio decreto del 7 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2010, recante “Misura e modalità di corresponsione dell'ulteriore indennizzo per beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7”, che tra l'altro stabilisce quanto segue:



- “*La misura dell’indennizzo spettante ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009, da corrispondersi in un’unica soluzione nei limiti delle risorse del fondo previsto dall’articolo 4, comma 5 della medesima legge, è determinata moltiplicando per un coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al richiamato articolo 4, comma 1, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria*” (art. 1);
- “*Qualora, a conclusione della attuazione dell’articolo 4 della legge n. 7 del 2009, dovessero risultare risorse residue sufficienti ad assicurare, a tutti i beneficiari dell’indennizzo di cui al comma 1 dello stesso articolo 4, un incremento del coefficiente di cui al precedente articolo 1 non inferiore a 0,05, si procederà alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto*” (art. 4);

Visto l’articolo 25-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale tra l’altro stabilisce che “*L’impegno di spesa di cui all’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l’anno 2012*”;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere alla redistribuzione agli aventi diritto delle risorse residue del fondo previsto dall’art. 4, comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, così come incrementato dal richiamato art. 25-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

DECRETA

Articolo 1 *Misura dell’indennizzo integrativo*

1. Al fine di redistribuire le risorse residue del fondo di cui all’art. 4, comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, come incrementato dall’art. 25-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, agli aventi diritto è riconosciuto un indennizzo integrativo da determinarsi moltiplicando per un coefficiente pari a 0,60 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al comma 1 del richiamato art. 4, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fabrizio Saccomanni

